

Udine, 1 febbraio 2023

Oggetto: Riduzione del 2 o 3% dei contributi a carico dei dipendenti e novità sulle aliquote contributive dal 1° gennaio 2023

Circolare numero 007/2023

In breve:

Con la presente circolare informiamo tutte le aziende in merito alle novità relative alla riduzione contributiva prorogata per l'anno 2023 a favore di tutti i lavoratori e all'aumento – in alcuni settori – delle aliquote contributive per il finanziamento degli ammortizzatori sociali.

Approfondimento:

Sconto contributivo dello 2-3%:

L'art. 1, c. 281, della L. 29.12.2022, N. 197 (legge di Bilancio 2023) ha prorogato per i lavoratori dipendenti lo "sconto" dei contributi previdenziali a loro carico nella misura di 2 o 3 punti percentuali per i periodi di paga dal 01.01 al 31.12.2023. L'Inps attraverso la circolare n. 7 del 24.01.2023 ha fornito le indicazioni utili alla determinazione e riconoscimento dell'**abbattimento della contribuzione previdenziale** per tutti i lavoratori dipendenti (ad esclusione del settore domestico) al verificarsi di determinate condizioni di seguito illustrate.

La misura agevolativa viene applicata mensilmente

- nella misura del **2%** solo ai lavoratori che percepiscono una retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali non superiore a € **2.692,00** maggiorato, per la competenza di dicembre del rateo di tredicesima;
- nella misura del **3%** solo ai lavoratori che percepiscono una retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali non superiore a € **1.923,00** maggiorato, per la competenza di dicembre del rateo di tredicesima.

A decorrere dalla mensilità di gennaio 2023 verrà riconosciuto lo sconto qualora risulti spettante sull'imponibile del mese.

Aumento aliquote contributive FIS e CIGS

Il 31/12/2022 si conclude il periodo transitorio – previsto dalla "legge finanziaria 2022" che disponeva una riduzione contributiva in alcuni settori.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, come a suo tempo anticipato nella nostra Circolare 020/2022, i seguenti datori di lavoro sono tenuti ad adeguare le aliquote di finanziamento degli ammortizzatori sociali (cfr.).

Adeguamento al versamento del Fondo di Integrazione salariale (FIS).

Si tratta dei datori di lavoro non coperti da cassa integrazione ordinaria ovvero per i quali non siano stati istituiti i Fondi di solidarietà bilaterali. Tale contributo è dovuto anche dai datori di lavoro operanti in quei settori dove siano stati costituiti tali Fondi, ma non si siano ancora adeguati alle normative (l'adeguamento è previsto entro il 30 giugno 2023).

L'ammontare di tali contributi è pari a:

- 0,5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per le aziende **fino a 5 dipendenti** (di cui 2/3 a carico azienda ed 1/3 a carico lavoratore);
- 0,8% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per le aziende **oltre i 5 dipendenti** (di cui 2/3 a carico azienda ed 1/3 a carico lavoratore).

Adeguamento al versamento della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

Premesso che tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (**CIGS**), versano una contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Ora - dal 01/01/2023 – l'aumento riguarda solo i settori NON industriali (commercio, terziario...) che passano dallo 0,27% allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui 2/3 a carico azienda ed 1/3 a carico lavoratore).